

STUDI GIURIDICI  
LXXXIX

**LA *LEX* PROPRIA  
DEL S.T. DELLA  
SEGNATURA APOSTOLICA**

ESTRATTO DA:

GIANPAOLO MONTINI

*La Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica  
nella gerarchia delle fonti



LIBRERIA EDITRICE VATICANA



GIANPAOLO MONTINI  
Promotore di Giustizia del S.T. della Segnatura Apostolica

**LA LEX PROPRIA DEL SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNATURA APOSTOLICA  
NELLA GERARCHIA DELLE FONTI.  
ALCUNE NOTE SPARSE**

SOMMARIO: Introduzione - Terminologia - *Supremus Iudex* (can. 1442) e *Supremum Tribunal* (can. 1445) - La costituzione apostolica *Pastor bonus* - Il chirografo *Attentis expositis* - Un'esemplificazione - Conclusione.

«Senatus iudicat tamquam Deus»<sup>1</sup>

## Introduzione

Ordinariamente la considerazione di un testo normativo nella gerarchia delle fonti<sup>2</sup> avviene in ragione della formalità di promulgazione e della conseguente qualificazione del testo medesimo.

<sup>1</sup> La citazione è tratta dall'Orazione panegirica di Pietro Verri sulla giurisprudenza milanese del 1763: «Oh gran Senato che non giudica come i Senati, bensì come Dio, *Senatus iudicat tamquam Deus*, cioè *tamquam Deus* non dando mai ragione delle proprie sentenze; poiché se desse ragione gliene resterebbe tanto meno per lui; e non è mai soverchia la ragione in un Tribunale di Giustizia; *iudicat tamquam Deus* ad imitazione dei giudizi di Dio col fuoco, coll'acqua, col duello, e coi dadi, quali come c'insegnano le storie chiamavansi pure *Judicia Dei*». Pur nella foga polemica si mette in luce la natura del Senato di Milano che, con quello di Napoli, era veramente supremo, distinguendosi in ciò dai *Grandi Tribunali* o *Tribunali Supremi* coevi, che erano più limitati quanto a potere. Quanto poi alle motivazioni, se è vero che per questi Tribunali spesso non era prevista come obbligatoria la motivazione della sentenza, di fatto la loro giurisprudenza ha svolto un ruolo altissimo nella formazione del c.d. diritto comune. L'espressione del Verri manifesta l'intenzione sottesa ai Tribunali Supremi di fungere da rappresentanti del Sovrano (assoluto) al vertice dell'ambito giudiziario. Per una ricostruzione elaborata e risalente della formula cf U. PETRONIO, *Laboratorio per una ricerca: "iudicare tamquam Deus" tra teologia e diritto*, in *Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel diritto comune e nel diritto canonico*. Atti del Convegno di Studi, Teramo, 21-22 aprile 2004, a cura di P.A. Bonnet e L. Loschiavo, Roma 2008, 153-191.

Per molteplici ragioni, che non mette conto qui elencare, non è nostro interesse nel caso specifico sondare questo comune profilo di valutazione. Pare piuttosto di un qualche interesse valutare se esista e quali conseguenze apporti una specifica collocazione della *Lex propria* della Segnatura Apostolica<sup>3</sup> nella gerarchia delle fonti in ragione della destinazione della legge stessa, ossia del soggetto cui è destinata la legge stessa.

È nota, infatti, la espressione del Codice, secondo cui vi sono comunità capaci di ricevere leggi (cf cann. 25 e 29; cf can. 26 CIC17)<sup>4</sup>. Ciò pare che significhi che la valutazione di una norma nella gerarchia delle fonti possa avvenire almeno anche in considerazione del soggetto destinatario. Una famiglia, destinataria di una norma, per esempio, può indurre a valutare la norma sprovvista di carattere legislativo (e di carattere di decreto esecutivo generale).

Non pare escludibile, argomentando ulteriormente, che il carattere di una norma (la sua valutazione appunto nella gerarchia delle leggi) possa essere indotto dall'esame delle caratteristiche del soggetto destinatario. Una norma, per esempio, data ad una entità non territoriale potrà indurre a ritenere la legge personale, con conseguenze nella sua collocazione nella gerarchia delle fonti e nei risultati del confronto con altre leggi.

L'intento del presente contributo è proprio di offrire alcuni, ancorché rapsodici, spunti di interpretazione della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* nella gerarchia delle fonti, a partire dalla natura della medesima Segnatura Apostolica.

## Terminologia

La Segnatura Apostolica tra i dicasteri della Curia Romana ritiene alcune peculiarità proprie ed esclusive in relazione alla sua denominazione. Il fenomeno non può essere minimizzato sia per la importanza oggettiva generale dell'attribuzione di una denominazione sia per la natura normativa dell'atto con il quale la denominazione è stabilita sia per l'accuratezza consueta in merito in ambito ecclesiale sia per la peculiare importanza che i nomi costituiscono in un ordinamento, quale quello ecclesiale, attento per forza di cose alle forme.

La Segnatura Apostolica non ha risentito, o ha risentito in misura molto limitata, del fenomeno di sacralizzazione dei dicasteri della Curia Romana: non ha mai ricevuto ufficialmente nella tradizione il titolo di «sacra» o di «sacro».

Molto più rilevante appare, invece, la attribuzione del titolo di «supremo»<sup>5</sup>. An-

<sup>2</sup> Sulle ragioni per la scelta della denominazione «gerarchia delle fonti» cf G.P. MONTINI, *L'istruzione "Dignitas connubii" nella gerarchia delle fonti*, in *Periodica de re canonica* 94 (2005) 419 nota 5.

<sup>3</sup> Per il testo della *Lex propria* [= LP] cf AAS 100 (2008) 514-538.

<sup>4</sup> Cf, per esempio recentemente, G.P. MONTINI, *La diocesi comunità capace di ricevere leggi, ossia il vescovo diocesano legislatore*, in *QDE* 20 (2007) 117-125.

<sup>5</sup> Il significato della voce e della forma «supremo» è chiaro: da *superus* (che sta sopra: cf superno, so-

che se per un certo periodo ha potuto condividere il titolo «supremo» con la Sacra Congregazione del Santo Ufficio<sup>6</sup> e anche oggi pare che per certi profili lo condivide con (il tribunale del)la medesima Congregazione (oggi: per la dottrina della fede)<sup>7</sup>, in realtà per la Segnatura Apostolica si tratta di un titolo peculiare.

Ne è sintomo, per esempio, il fatto che l'abolizione formale del titolo di «suprema» riferita alla Sacra Congregazione del Santo Ufficio<sup>8</sup>, non ha avuto effetti estensivi al medesimo titolo della Segnatura Apostolica. La formale dichiarazione della parità che vige tra tutti i dicasteri della Curia Romana<sup>9</sup> non ha intaccato il titolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

prano) provengono il comparativo *superior* e il superlativo *supremus*; si tratta, pertanto, di un termine che fin dalla sua forma basilare comprende il concetto di stare sopra, in una posizione in relazione ad altri. Più complesso il rapporto tra supremo e sommo. Cf AE. FORCELLINI, *Lexikon totius latinitatis*, IV, Patavii 1940, 612).

<sup>6</sup> Per alcuni elementi sull'origine dell'uso della denominazione «suprema» cf J. ICKS, *La Santa Sede tra Lamennais e San Tommaso d'Aquino. La condanna di Gerard Casimir Ubaghs e della dottrina dell'Università Cattolica di Lovanio (1834-1870)*, Città del Vaticano 2005, 558-559. Nonostante i dati, non sempre concordanti, sull'uso della denominazione prima del secolo XX, si può rilevare che nella costituzione apostolica *Sapienti consilio*, istitutiva della «Sacra Congregatio Sancti Officii», non vi sia menzione della denominazione «suprema».

<sup>7</sup> È stato fatto notare che, pur non essendo formalmente contraddittoria l'esistenza di una pluralità di tribunali supremi, che però siano tali solo nel loro proprio e singolo ordine (legittimità, merito, costituzionalità ecc.), la qualificazione di *supremo* per un tribunale, che è tale contemporaneamente nell'ordine del merito (amministrativo e giurisdizionale) e della legittimità, fa avvicinare tale organo giudiziario alla nozione di (supremo) *tribunale speciale*, la cui nozione, pur non facile da definire, ha certamente risonanze funeste nella storia recente del diritto. È stato fatto notare da fonte riservata e autorevole che nel caso del Tribunale della Congregazione per la dottrina della fede «si tratta senza dubbio di una giurisdizione speciale [...] ossia [di] un "Sondergericht", cioè "ein Gericht mit einer allgemein festgelegten, aber auf eine besondere Materie beschränkten Zuständigkeit [...] essa, nella stessa materia, agisca come Tribunale e come organo amministrativo, con esclusione di controllo giurisdizionale sia sul versante giudiziario sia sul versante amministrativo [...] Va osservato che la Rota Romana, il massimo tribunale di merito, è sottoposta al sindacato della Segnatura Apostolica per questioni di legittimità (cf. art. 122 PB) e che le Congregazioni, le massime istanz[e] amministrative, sono ugualmente sottoposte al sindacato di legittimità nella Segnatura Apostolica (cf. art. 123 PB), mentre la stessa Segnatura Apostolica non cade nella fattispecie di tribunale speciale per il fatto che, pur essendo supremo, non gli è dato di giudicare in merito. La CDF, invece, risulta "autarchica". Significativo al riguardo il fatto che il Tribunale della CDF nelle Norme (non nel Motu Proprio) nove volte viene presentato come "Supremum Tribunal". [...] Giova ricordare, sul piano dell'analogia, alcuni principi dell'ordinamento [...] nei giudizi che si svolgono davanti a giudici speciali: il principio della precostituzione legale del giudice [...] il principio della ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro le sentenze [...] Va osservato che in Italia e Germania, dopo le tristi esperienze della prima metà del secolo scorso, c'è stato un drastico ridimensionamento e comunque almeno una profonda revisione dei tribunali speciali» (nota 13 dicembre 2005, n. 3 a [Una giurisdizione speciale], p. 3).

<sup>8</sup> Cf PAULUS VI, litterae apostolicae motu proprio *Integrae servandae*, 7 dicembre 1965, art. 1: «Quae hactenus appellata est *Sacra Congregatio Sancti Officii*, in posterum appellabitur *Congregatio pro doctrina fidei* [...]».

<sup>9</sup> «Congregationes sunt inter se iuridice pares» (PAULUS VI, constitutio apostolica *Regimini Ecclesiae universae*, 15 agosto 1967, art. 1, § 2). Un progresso ulteriore sulla stessa linea è compiuto dall'art. 2, § 2 della costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB], che riferisce il prescritto non più alle sole *Congregationes* ma, più in generale, ai *Dicasteria*: «Dicasteria sunt inter se iuridice paria».

La ricerca dell'originaria attribuzione formale del titolo di «supremo» alla Segnatura Apostolica non deve però rimontare troppo all'indietro nel tempo. Il titolo viene dato alla Segnatura nel XIX secolo. L'origine relativamente recente del titolo non deve però ingannare. Sia perché la sua origine è qualificata sia perché rispecchia la natura del tribunale già da secoli, fin dall'inizio, strutturata<sup>10</sup>.

Nell'uso comune forense si ha documentazione della denominazione di «supremo» già nel secondo decennio del XIX secolo<sup>11</sup>, pur senza che la denominazione trovasse appoggio nella legislazione coeva<sup>12</sup>.

Alla ricerca, invece, *in un testo normativo* della prima denominazione della Segnatura Apostolica quale «supremo» Tribunale si potrebbe con sicurezza approdare al pontificato di Gregorio XVI.

Già nell'editto del 5 ottobre 1831, con il quale il Segretario di Stato, Card. Tommaso Bernetti, promulga il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*<sup>13</sup>, la denominazione del Tribunale della Segnatura è segnata dall'avvento dell'aggettivo «supremo»<sup>14</sup>, che sarà ampiamente confermato dal Codice di procedu-

<sup>10</sup> La natura di tribunale supremo fu affermata già prima della denominazione riconosciuta alla Segnatura Apostolica: cf, a mero titolo esemplificativo, *De officio et potestate Signaturae Iustitiae*, cod. 1328 Biblioteca Corsini, Roma, intorno al 1730, citato in P. SANTINI, *De Refendariorum ac Signaturae historico-iruridica evolutione*, Romae 1945, 55.

<sup>11</sup> Una documentazione convincente al riguardo si può attingere nella «Raccolta delle più importanti decisioni dei Supremi Tribunali di Roma in materia contenziosa» [= *Raccolta*], un periodico pubblicato da Bart. Belli dal 1817 al 1822, continuato poi con il titolo di «Giornale del foro» dall'avv. Castellano dal 1823 al 1834 e poi ripreso dal Belli dal 1839. La Segnatura Apostolica – è detto nella presentazione della *Raccolta* – «a tutti [i tribunali] sovrasta» e solo ad essa ci si riferisce con le denominazioni «Tribunale Supremo» (cf, per esempio, *Raccolta* 1 [1816-1817] 7-8; 9; 13; 44; 52; 66; 4 [1820] 76; *Giornale del foro* 1 [1839] 12; 23), «Tribunale supremo» (cf, per esempio, *Raccolta* 1 [1816-1817] 7; 272), «tribunale supremo» (cf, per esempio, *Raccolta* 1 [1816-1817] 43; 2 [1818] 14; 4 [1820] 75; *Giornale del foro* 1 [1839] 21; 33), «supremo Tribunale della Segnatura» (cf, per esempio, *Raccolta* 1 [1816-1817] 59) oppure «supremo tribunale della Segnatura» (cf, per esempio, *Raccolta* 2 [1818] 13).

<sup>12</sup> La nostra analisi si è potuta soffermare sui principali atti legislativi dell'inizio del secolo XIX. Il *motu proprio* «Quando per ammirabile» di Pio VII del 6 luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica usa le denominazioni «Segnatura» (artt. 46, 51, 53, 54), «Tribunale della Segnatura» (art. 50) e «Tribunale di Segnatura» (art. 52); nel Codice di Procedura Civile dello stesso Pio VII, datato 22 novembre 1817, si trova la denominazione «Tribunale della Segnatura» o «Segnatura» (cf, per esempio, Libro sesto: «Del Tribunale della Segnatura e dell'Uditore del Papa», artt. 1025-1130). Lo stesso dicasi per la legislazione restauratrice di Leone XII, ossia per il *motu proprio* «Dopo le orribili calamità» del 5 ottobre 1824: cf «tribunale della Segnatura di giustizia» (artt. 436, 552 c.p.c.); «tribunale della Segnatura» (art. 45; art. 439; titolo prima dell'art. 547; artt. 547, 551, 553, 1126 c.p.c.); «Segnatura» (artt. 419, 421, 423, 527, 528, 531, 532, 534569, 627, 632 c.p.c.).

<sup>13</sup> In *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, volume V. Giudiziario, polizia e corpo de' vigili, Roma 1835, 1-50. Pubblicato dopo pochi mesi dall'elezione al Soglio Pontificio, salta a piè pari la legislazione (restauratrice) di Leone XII per rimandare come ispirazione e rimettere dal punto di vista normativo al lungimirante *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816.

<sup>14</sup> Cf «supremo tribunale di Segnatura» (§ 87); «tribunale supremo di Segnatura» (§§ 9; 11; titolo VIII; 56; 57; 60; 64; 88; § 8 *Regolamento per le cause del fisco*); «tribunale supremo» (§ 62); «tribunale

ra<sup>15</sup> che segue a breve e dagli altri atti immediatamente successivi<sup>16</sup>.

Peculiare riferimento, in ragione dell'autore, della definitività e dell'influsso, va, però, al *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*<sup>17</sup> emanato da Gregorio XVI il 10 novembre 1834 con il *motu proprio* «Quando per ammirabile»<sup>18</sup>.

Trattando dell'*Ordinamento giudiziario* (Parte II), e precisamente *Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro laico* (Titolo II), il *Regolamento* nella sezione IX introduce «Del tribunale supremo della Segnatura».

Non diversamente nel titolo III *Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico*, la sezione VI è riservata a «Del tribunale supremo della Segnatura».

La collocazione appositiva dell'aggettivo «supremo», seguita coerentemente dal *Regolamento* eccetto in un caso, riferito alle cause appartenenti al foro ecclesiastico<sup>19</sup>, fa intuire da un lato la novità del titolo (non ancora entrato a far parte della denomina-

della Segnatura» (§ 78); «tribunale di Segnatura» (§ 86; § 24 *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*); «Segnatura» (§§ 11; 59; §§ 26, 29, 32, 33 *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche*).

<sup>15</sup> *Regolamento di procedura nei giudizi civili*, 31 ottobre 1831, promulgato dal Card. Tommaso Bernetti, in *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio*, Roma 1835, 54-153. Per le denominazioni usate in questo Codice di procedura: «tribunale supremo di Segnatura» (§§ 91; 101; titolo IX; 134; 141; 169; 175; 204; 229 [2 volte]; 237); «tribunale supremo di segnatura» (§ 168); «tribunale supremo» (§§ 139; 140; 142; 143; 158; 170; 174; 178; 180; 181; 182; 183; 184); «supremo tribunale» (§§ 148; 184); «tribunale di Segnatura» (§§ 2; 235); «Segnatura» (§ 243).

<sup>16</sup> Cf, per esempio, *Regolamento organico di procedura criminale*, 5 novembre 1831, promulgato dal Card. Tommaso Bernetti, art. 19 («Prefetto della Segnatura»; «supremo tribunale»); *Regolamento per la disciplina dei giudici e tribunali, e per le tasse giudiziarie*, 15 novembre 1831: «tribunale supremo di Segnatura» (§§ 14; 20; 55; 65; 110; 117; 120; n. 65); «tribunale supremo» (§ 16); «tribunale di Segnatura» (§§ 16; 121; nn. 66; 68); «Segnatura» (§ 65; n. 69); «tribunale della Segnatura» (nn. 48; titolo precedente al n. 65); *Regolamento per l'amministrazione della giustizia nella città, e distretto di Loreto*, 21 novembre 1831: «tribunale supremo di Segnatura» (§ 5); «Il primo turno giudicherà in via di Segnatura [...] ed eserciterà le attribuzioni del tribunale supremo di questo nome» (§ 10); *Circolare della Segreteria di Stato*, 28 novembre 1831: «Segnatura»; *Modificazioni intorno alla percezione delle tasse e diritti di cancelleria nei giudizi civili*, 5 gennaio 1832: «tribunale di Segnatura» (§§ 27; 38; 39); *Dispaccio della Segreteria di Stato all'Eminentissimo Prefetto del tribunale della Segnatura ed a Monsignor Uditore della Camera*, 28 gennaio 1832: «tribunale superiore di Segnatura»; «tribunale supremo»; *Dispaccio della Segreteria di Stato*, 7 marzo 1832: «tribunale di Segnatura»; «Segnatura»; *Risoluzioni della Segreteria di Stato*, 10 giugno 1832: «Segnatura»; «supremo tribunale»; *Dichiarazione della Segreteria di Stato*, 13 agosto 1832: «tribunale della Segnatura»; «tribunale supremo»; *Circolare della Segreteria di Stato*, 7 marzo 1833: «tribunale supremo di Segnatura».

<sup>17</sup> *Regolamento giudiziario per gli Affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, prefazione di U. Petrolio e N. Picardi, Introduzione. Il processo civile nello Stato Pontificio, di Fr. Menestrina, Milano 2004.

<sup>18</sup> Nello stesso *Regolamento* è usato l'aggettivo supremo anche per «la sacra Rota», ma in chiara funzione appositiva e relativamente all'ordine in oggetto: cf § 323 «Conosce e giudica, come tribunale supremo, in terza e ultima istanza [...]»; § 324 «Conosce e giudica, nella stessa qualità di tribunale supremo [...]». Per le cause appartenenti al foro ecclesiastico l'aggettivo è assente e vi è un generico rinvio ai disposti per le cause appartenenti al foro laico: cf § 380.

<sup>19</sup> «§ 384. Il disposto della Sezione IX. del Tit. II. intorno al supremo tribunale di Segnatura, è comune alle cause ed ai giudici e tribunali del foro ecclesiastico, salvo ciò che viene dichiarato nei §§. seguenti». Nella parte generale di procedura, ai §§ 1075 e 1097 si legge pure la locuzione «supremo tribunale», ma pare doversi ritenere o un refuso o una *variatio* di carattere lessicale.

zione ufficiale del Tribunale), dall'altra la accentuazione della qualificazione della Segnatura in specie e del tribunale più in genere. Conferma quest'ultima annotazione l'uso sovente della locuzione «tribunale supremo di Segnatura»<sup>20</sup> invece della locuzione più formale «tribunale supremo della Segnatura»<sup>21</sup> e l'uso comune della più breve locuzione «tribunale supremo»<sup>22</sup>.

L'attribuzione di «supremo» nella sua ragione storica

Non sono di immediato nostro interesse le ragioni storiche, dottrinali e politiche che possono aver portato alla costituzione e/o qualificazione di un tribunale supremo nell'ordinamento giudiziario dello Stato pontificio e della Chiesa, anche se alcuni contributi alla comprensione della Segnatura possono provenire dalla considerazione delle contingenti origini storiche dell'aggettivazione «supremo».

Probabilmente non si è lontani dal vero collocando l'origine della denominazione di «supremo» per il Tribunale della Segnatura nell'assunzione dell'aggettivo da parte della produzione legislativa di Gregorio XVI, ed in particolare dal *Regolamento legislativo e giudiziario*, dall'uso comune forense, il quale lo aveva a sua volta assunto probabilmente dall'influsso esercitato dalla legislazione francese napoleonica vigente per brevi periodi di tempo nello Stato Pontificio e mai più dimenticata in dottrina e giurisprudenza.

Un indizio di ciò può aversi, per esempio, nella decisione della Segnatura *Auximana, Appellationis*, del 17 aprile 1817, in cui si legge testualmente che la Segnatura è erede della Cassazione: «Se quando era in vigore la legislazione francese negli Stati Pontifici un giudicato di prima istanza fu revocato in appello, e la Corte di cassazione rigettò il ricorso contro l'ultimo giudicato interposto, il giudicato di appello acquistò la forza di giudicato, e non può la Segnatura di giustizia accordar nuova revisione», essendo «la Segnatura di Giustizia surrogata al Tribunale suddetto»<sup>23</sup>. E proprio in una decisione del medesimo tribunale in materia simile, ossia in *una Bononien., Circumscriptionis*, del 18 luglio 1816, il «Tribunale suddetto» era stato appunto denominato «corte suprema di cassazione»<sup>24</sup>.

Si realizza in questo, almeno in parte, il detto «Graecia capta ferum victorem cepit». La Sede Apostolica e lo Stato Pontificio, che avevano ogni volta alla fine respinto i sovvertimenti politici e giuridici di cui erano stati fatti oggetto, tornando ogni volta allo *status quo ante* politico e giuridico, alla fine avevano assunto in queste ricorrenti restaurazioni buona parte delle istituzioni e dello spirito nuovo, che avevano dovuto subire: «Respublicae eiectae apostolicum victorem ceperunt».

<sup>20</sup> Cf titolo della sezione IX; titolo della sezione VI; cf pure art. 352.

<sup>21</sup> Cf §§ 335; 338; 384; titolo della sezione XII; 1700.

<sup>22</sup> Cf §§ 339; 1045; 1047; 1049; 1051; 1055; 1059; 1061; 1064; titolo della sezione II; 1066; 1067; 1099; 1100; 1101; 1139.

<sup>23</sup> *Raccolta 1 (1816-1817) 268-269*. L'equiparazione della Cassazione alla Segnatura dovette essere considerata ovvia e scontata: l'art. 39 dell'editto del 5 luglio 1815 a firma del Card. Consalvi sul governo provvisorio nei territori di "seconda recupera" è emblematico: «In luogo del Tribunale di Cassazione per tutti i suddetti paesi si ricorrerà al Tribunale della Segnatura in Roma».

<sup>24</sup> *Raccolta 1 (1816-1817) 96*.



Ciò si verifica, per quanto di nostro interesse, tra la Corte di cassazione e la Segnatura Apostolica. L'origine e l'evoluzione dell'istituzione della *Cour de Cassation* viene esportata dalla Francia, sostituisce la Segnatura Apostolica nei domini pontifici più volte temporaneamente conquistati e la Segnatura Apostolica, che la rimpiazza ogni volta che la normativa canonica riprende a vigere, ne rimane contaminata<sup>25</sup>.

Il rapporto tra Corte di cassazione e Segnatura Apostolica è poi reso ulteriormente complesso dalle diverse interpretazioni che la stessa Corte di cassazione subisce nell'ambito del diritto statale e nella sua evoluzione. Ben presto, comunque, pare che la Corte di cassazione, quale che ne sia stata la sua indole originaria, assumesse la natura di tribunale supremo<sup>26</sup> e questo non può che aver ulteriormente influito nell'osmosi tra Corte di cassazione e Segnatura Apostolica.

Così, per esempio, quando i fatti del 1870 sottrassero Roma alla giurisdizione ecclesiastica, l'attribuzione provvisoria della competenza della Segnatura Apostolica fu fatta al tribunale d'appello, che «giudica come tribunale supremo [...] in ogni altra causa dalle attuali leggi deferita al già tribunale di segnatura»<sup>27</sup>.

L'attribuzione di «supremo» nella sua ragione giuridica

Maggiore importanza assumono per il nostro studio le ragioni di carattere giuridico rilevabili nello stesso *Regolamento*. Esse paiono soprattutto due.

La prima attiene alla **collocazione della Segnatura al vertice dell'ordinamento giudiziario** e, più precisamente, al di sopra degli altri tribunali. Non a caso i primi due prescritti che introducono la sezione sono i seguenti:

«§ 335. V'è in Roma un tribunale supremo di Segnatura composto [...]

§ 336. Tutti i giudici e tribunali dello Stato, compresi quelli della sacra Rota e della piena Camera, sono soggetti al tribunale supremo di Segnatura».

Tale collocazione al vertice della piramide dell'ordinamento giudiziario non è pienamente realizzata nel *Regolamento*, in quanto alcuni tribunali erano nel medesimo *Regolamento* collocati al di fuori di questa soggezione universalmente affermata. Nondimeno la collocazione della Segnatura manifesta il proposito di realizzare una attesa modernizzazione dell'ordinamento giudiziario attraverso la eliminazione della parcellizzazione e frammentazione delle giurisdizioni, con i conseguenti problemi di confusione, conflittualità e contraddittorietà, nelle quali si inserivano arbitri e la possibilità di sfuggire realmente alla giustizia.

<sup>25</sup> Cf, per esempio, FR. GROBE-WIETFELD, *Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814-1816). Ein Beitrag zur Geschichte der kurialen Gerichtsbehörden und der Entwicklung des kanonischen Prozeßrechts*, Paderborn 1932; sulla Segnatura Apostolica cf soprattutto pp. 186-230. Cf pure lo studio di FR. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, del 1908, recentemente ripubblicato in ID., *Scritti giuridici vari*, Milano 1964, nn. 30-33, pp. 96-105 (cf pure la ripubblicazione in *Regolamento giudiziario per gli Affari civili di Gregorio Papa XVI. 1834*, cit.).

<sup>26</sup> Cf, per esempio, la descrizione del lento e contrastato passaggio dalla Cassazione quale organo amministrativo alla Cassazione quale organo giurisdizionale, che avrebbe trovato in Francia compiuto riconoscimento nella legge 1° aprile 1837, in P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, in ID., *Opere giuridiche VI*, Napoli 1976, 505-543.

<sup>27</sup> Art. 15, *Decreto per la nuova organizzazione dei Tribunali Romani*, 21 ottobre 1870, in *Giornale del foro. Raccolta di regiudicate*. Anni 1868-1869-1870, Roma 1870, 564.

Questa finalità di riforma dell'ordinamento giudiziario è più visibile nella competenza del foro laico, ma non è smentita nel foro ecclesiastico:

«§ 384. Il disposto della Sezione IX. del Tit. II. intorno al supremo tribunale di Segnatura, è comune alle cause ed ai giudici e tribunali del foro ecclesiastico, salvo ciò che viene dichiarato nei §§. seguenti».

Anche nel foro ecclesiastico la Segnatura è tribunale supremo e tutti i giudici e tribunali sono soggetti ad esso. In questo caso, però, le eccezioni, che non mancavano neppure nella competenza del foro laico, sono esplicitamente menzionate: «salvo ciò che viene dichiarato nei §§. seguenti» (§ 384). Si vedrà tra poco che in realtà tale eccezione, pur vasta ed esplicitamente menzionata, non è in realtà sottratta alla competenza del tribunale supremo.

La seconda ragione che ha concorso sul piano giuridico alla denominazione di «supremo» è immediatamente e anche tipograficamente evidenziata dallo stesso testo del *Regolamento*, ossia **la peculiare relazione con il Sovrano**:

«§ 338. Il tribunale supremo di Segnatura conosce e giudica, in nome e vece del SOMMO PONTEFICE,

1.° le dimande di annullamento o circoscrizione degli atti giudiziari e delle sentenze;

2.° le questioni di competenza fra giudici e tribunali;

3.° le questioni sulla unione e sulla avocazione delle cause;

4.° le questioni concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto;

5.° le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero, come al § 273».

Il tribunale della Segnatura è «supremo» perché «conosce e giudica, in nome e vece del Sommo Pontefice». Il Sovrano, infatti, per la sua collocazione e per la sua unicità, è l'istituzione per sé naturalmente deputata a fungere da vertice della magistratura. Ma, ecco il secondo aspetto della modernizzazione dell'ordinamento giudiziario, egli agisce per mezzo di un tribunale: ciò supera la frammentarietà e l'arbitrarietà dell'esercizio personale della giurisdizione (soggetto ad influenze esterne); conferisce oggettività e prevedibilità alla giustizia resa al vertice da un organismo organizzato come un tribunale, al modo dei tribunali sottoposti; assicura la conoscenza dei giudicati. Il Sovrano (nel caso il Sommo Pontefice) non abdica alla sua capitalità nella giurisdizione, ma la esercita attraverso un tribunale, che per forza di cose, sarà «supremo», come suprema è l'autorità che per esso si esercita. Tutta la giurisdizione, in ogni tribunale, si esercita in nome del Sovrano; nel supremo si esercita la giurisdizione che il Sovrano ha sopra i tribunali.

Secondo questa dinamica sarebbero nati i «tribunali supremi» negli ordinamenti giuridici dell'Europa al suo affacciarsi dell'epoca moderna<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Cf P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., 211-232; soprattutto 211-213. Sui tribunali supremi e sulla loro funzione nella formazione del diritto cf pure G. GORLA, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto dello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, 447-532.

Questo trasferimento della suprema giurisdizione del Sovrano alla Segnatura, supremo tribunale, non può essere rifiutato per le esigenze di modernizzazione della giustizia, ma non può parimenti non suscitare inquietudini nel Sovrano spogliato della sua funzione di vertice della magistratura. Diversi potrebbero essere i metodi per conservare il controllo della suprema giurisdizione senza rinunciare ad un tribunale supremo: molti però hanno il pericolo di vanificare l'istituzione di un tribunale supremo. Il metodo scelto dal *Regolamento* gregoriano è singolare: si sottraggono le materie più sensibili al giudicato del tribunale supremo, ma non si sottraggono del tutto, ossia in esse il tribunale supremo mantiene la competenza, ma muta la procedura. Perde in queste materie l'andamento proprio del tribunale indipendente per contribuire a giurisdionalizzare o forse più semplicemente a proceduralizzare la decisione sovrana. È quanto si legge nei §§ 386 e 1700 del *Regolamento*:

«§ 386. Le questioni di competenza fra le sacre Congregazioni ecclesiastiche, ovvero fra di esse e gli altri tribunali, saranno decise sopra semplici memorie dal cardinale Prefetto della Segnatura col voto consultivo dei prelati Decano e sotto-Decano del tribunale, previa relazione che dal medesimo cardinale Prefetto ne verrà fatta alla udienza Sovrana.

Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative a giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni che si emaneranno dalle suddette sacre Congregazioni»;

«Sez. XX. Degli atti e delle decisioni amministrative e del modo di eseguirle

§ 1700. Per ottenere l'annullamento di una decisione amministrativa per ragione d'incompetenza, si dovrà ricorrere al Sovrano: il Sovrano decide la controversia a relazione del cardinale Prefetto del tribunale supremo di Segnatura, e col voto consultivo dei prelati Decano e sotto-Decano, od anche dell'intero tribunale, se lo crede opportuno».

In questo modo il tribunale si mantiene «supremo» perché in tutte le materie interviene; in alcune però perde la sua procedura predeterminata nel *Regolamento* per recuperare al suo interno il Sovrano (che è sempre «presente» tramite la competenza concessa ed esercitata in suo nome e vece) e pertanto la procedura non può che assumere l'andamento del parere, del consiglio e della relazione presentata al Sovrano, che nel caso presiede di persona al suo tribunale supremo.

Attraverso questo *escamotage* la Segnatura si conferma in modo assoluto al vertice della giurisdizione, anche nei suoi rapporti con l'amministrazione con riferimento alla giustizia.

Conferma di questa impostazione si avrà nell'editto di A.D. Gamberini sull'Ordinamento della giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative, 25 luglio 1835:

«§ 7. Nelle controversie amministrative non compete alle parti il diritto di ricorrere al tribunale di Segnatura: le eccezioni di nullità degli atti si deducano innanzi i magistrati, a cui si appartiene il decidere sul merito dell'affare: le nullità delle decisioni si deducano innanzi il magistrato che conosce l'affare in grado di appello.

§ 8. [...] Sull'istanza o reclamo dell'una o dell'altra parte, la competenza ammi-

nistrativa o giudiziaria verrà regolata dal Sovrano con la norma prescritta dal §. 1700 del motu proprio 10 novembre 1834»<sup>29</sup>.

Nel medesimo editto è menzionato un «Consiglio Supremo» che risponde nell'ambito dell'amministrazione sia alla collocazione al vertice delle amministrazioni sia all'esercizio della sua competenza inseparabilmente dal sovrano:

«Capitolo VI. Del Consiglio Supremo

§ 34. Se gli Eminentissimi Legati, la sacra congregazione del Buon Governo, e la congregazione di Revisione revocheranno o riformeranno le decisioni proferite in primo grado dalle congregazioni governative e dalla Congregazione Camerale [...] l'appello ulteriore s'interporrà al Consiglio supremo».

Ulteriore conferma si può avere dall'ambito processuale criminale o penale in cui, se la Segnatura Apostolica è chiamata a svolgere il suo compito per i tribunali ecclesiastici, nel foro laico svolge il compito della Segnatura il Tribunale della sacra Consulta, che avrà frequentemente l'aggettivazione di «supremo»<sup>30</sup>.

*La continuità*

Con la *restitutio*, «seu melius» l'*institutio* della Segnatura Apostolica da parte della costituzione apostolica *Sapientis consilio* con la quale Pio X riformò la Curia Romana, la denominazione della Segnatura venne definitivamente consacrata e si fece ancor più uniforme, senza mai cedere nei documenti normativi ad una radicale uniformità: sopravvissero sempre le denominazioni *simpliciores* quali «Signatura»<sup>31</sup>, «Signatura Apostolica»<sup>32</sup>, «Apostolica Signatura»<sup>33</sup> e «Signaturae tribunal»<sup>34</sup>.

Può essere utile una rapida rassegna sulle denominazioni in cui è compreso l'aggettivo «supremo».

<sup>29</sup> *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nell'anno 1835*, volume II dal 1 luglio al 31 dicembre, Roma 1836, pp. 63ss.

<sup>30</sup> Cf *Regolamento organico di procedura criminale*, 5 novembre 1831, promulgato dal Card. Tommaso Bernetti: art. 19. «Se le questioni o dimande enunciate nell'articolo precedente [revisione] riguardano giudici, o tribunali ecclesiastici, le medesime saranno conosciute e decise dal Cardinale Prefetto della Segnatura col voto dei Prelati decano, e sotto-decano del supremo tribunale»; art. 45. «Finalmente [il tribunale della sacra Consulta] dovrà conoscere e giudicare come tribunale supremo [...]»; art. 556. «Il giudizio su i medesimi [delitti di lesa maestà, cospirazione, sedizione...] è riservato al tribunale supremo della Consulta»; art. 557. «supremo tribunale»; art. 558; 561: «tribunale supremo».

<sup>31</sup> Cf, per esempio, can. 1604 CIC17; *Normae Speciales* (= NS) 19, § 5; 89, § 1; 90, § 1; 120, § 1; *Dignitas connubii* (= DC) 5, § 2; LP artt. 11, § 3; 14; 24, § 2.

<sup>32</sup> Cf, per esempio, CIC17: cann. 244; art. II prima del can. 1602; 1614; 1880; CIC83: cann. 1416 e 1629, n. 1; art. 125 PB. Cf pure NS 1, §§ 2-3; 14; 15; 17, § 2; 18, n. 1; 20, § 2; 40, § 2; 58, § 2; 72; 77, § 1; 92, § 1; 96 *incipit*; 99, § 2; 101, § 1; 104; 105, § 3; 106 *incipit*; 111; 113, § 4; 114, § 1; 115, § 1; 123, § 2; 126; DC 5, § 2; 9, § 3; 10, § 4; 16, § 1, n. 2; 20; 24, § 1; 69, § 2; 105, § 2; 280, § 1, n. 1; LP titolo I, cap. 1; 2, §§ 1-2; 5, § 1; 11, § 2; 15; 29, § 1; titolo II; 33 *incipit*; 34, § 1; 35 *incipit*; 35, n. 6; 53, §§ 1-2; 61; 69; 70; 111, § 3; 112; 113, § 2; 116, § 2; 118; 122.

<sup>33</sup> *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, artt. 36, §§ 1.3; 41, § 3; CIC17: cann. 1603; 1604; 1612; NS 2; 7, § 2; 94.

<sup>34</sup> *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, art. 42. NS, all'art. 77, § 2, ha pure «Tribunal Signaturae Apostolicae».

«Supremum Signaturae Apostolicae tribunal»<sup>35</sup>

Le minuscole con le quali si scrivono sia «tribunal» sia «supremum» indicano nei testi una non ancora completa inserzione della qualificazione di «supremo» nella denominazione, rafforzando per un certo verso questo aggettivo. Si trova, per esempio, in Pio X, cost. ap. *Sapienti consilio*, 29 giugno 1908, II. 3°; *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, artt. 35, § 1; 37.

«Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal»<sup>36</sup>

È la denominazione più completa accolta dal Codice vigente: can. 1445, § 1 *incipit*.

«Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae»<sup>37</sup>

È la denominazione posta nel titolo che introduce nella costituzione *Pastor bonus* la sezione sulla Segnatura Apostolica (artt. 121-125) e, forse per questa ragione, privilegiata in LP: «Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae».

«Supremum Tribunal»<sup>38</sup>

È usata quale espressione denominativa all'interno delle sezioni dedicate alla Segnatura Apostolica, come, per esempio, nel can. 1445, § 3 *incipit* e nell'art. 121 PB. Si trova nelle NS, prima del titolo I; titolo I; 17, § 1; 27, § 1; 34; 47; 54, § 2; 55, §§ 1-2; 88, § 2, e anche nella LP: artt. 1, § 3; 11, § 4; 20; 32; 48, § 2; 91, § 1; 92, § 2; 93, § 2; 103; titolo IV, cap. IV; 104.

***Supremus Iudex* (can. 1442) e *Supremum Tribunal* (can. 1445)**

È utile anche una semplice annotazione per sgombrare il campo da ogni equivoco e soprattutto per procedere correttamente.

Il can. 1442 definisce:

«Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos».

Al Romano Pontefice compete il titolo di Giudice Supremo<sup>39</sup>. Si tratta anzitutto di un'affermazione dogmatica:

«Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium, et

<sup>35</sup> A volte la denominazione è «supremum Apostolicae Signaturae tribunal»: *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno 1908, artt. 35, § 1; 37.

<sup>36</sup> Cf pure can. 1602 CIC17; NS art. 22.

<sup>37</sup> Cf pure in can. 259 CIC17; NS titolo; 1, § 1; DC proemio (3 volte). A volte sotto la forma «Supremum Tribunal Signaturae»: can. 1605 CIC17.

<sup>38</sup> Cf pure nei cann. 1604 e 1605 CIC17.

<sup>39</sup> Cf Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, in IE 7 (1995) 39-64; P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, in QDE 13 (2000) 64-82.

in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri»<sup>40</sup>.

La natura dogmatica della qualificazione del Supremo Magistrato del Romano Pontefice è sufficiente a distinguere *realmente* da ogni altra qualificazione di «superiorità» attribuita ad altri soggetti distinti dal Romano Pontefice:

«Poiché il primato di giurisdizione è prerogativa personale del Romano Pontefice, le conseguenze pratiche indicate poco fa al n. 5 [«può validamente e legittimamente giudicare qualsiasi causa ecclesiastica in qualsiasi grado di giudizio»; «Non è, quindi, in tal caso immaginabile alcuna eccezione di incompetenza»; «la sua decisione [...] non potrà essere impugnata, ma sarà in ogni caso esecutiva»] si riferiscono di per sé soltanto all'operato *personale* del Papa»<sup>41</sup>.

Ciò permane vero non solo nel caso in cui il Romano Pontefice eserciti la giurisdizione «per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia», ma anche nel caso in cui la eserciti «per iudices a se delegatos»:

«Anche questi giudici esaminano le cause ed emettono le decisioni nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice, però pure le loro decisioni non possono essere considerate come decisioni dello stesso Pontefice, e quindi di per sé sono impugnabili (a meno che lo stesso Pontefice non stabilisca diversamente)»<sup>42</sup>.

La distinzione *reale* dall'esercizio personale della giurisdizione da parte del Romano Pontefice, non deve comunque porre nell'ombra la distinzione tra la potestà ordinaria vicaria, di cui godono ordinariamente i Tribunali della Sede Apostolica, e la potestà delegata di cui possono essere investiti, *data occasione*, i medesimi.

Ciò è notevole osservare per riconsiderare parte della competenza della Segnatura Apostolica, nel caso, quale delegata: non è, infatti, abrogata, ma solo omessa la indicazione del can. 1603, § 2 del Codice previgente:

«Videt [Apostolica Signatura] ex potestate delegata de petitionibus per supplices libellos ad Sanctissimum porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Sacram Rotam»<sup>43</sup>.

### La costituzione apostolica *Pastor bonus*

Con caratteri di specialità si inserisce nella storia della Segnatura Apostolica la costituzione apostolica *Pastor bonus* sulla riforma della Curia romana. In essa, infatti, per la prima volta, l'aggettivo o l'attributo di «supremo» pare staccarsi dal mero genere della titolazione per attingere con certezza una sua autonoma consistenza. Infatti, l'art. 121 recita:

«Hoc Dicasterium, praeter munus, quod exercet, Supremi Tribunalis, consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur».

<sup>40</sup> CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM I, constitutio *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, in DS 3063.

<sup>41</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice*, cit., 43.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>43</sup> Ciò sia detto prescindendo dalla questione se qui si tratti per sé di potestà giudiziale o di potestà esecutiva o amministrativa (in ambito giudiziale).

La novità pare consistere nel fatto che alla Segnatura Apostolica in qualità di Supremo Tribunale è riconosciuta una funzione propria. Si tratta di comprendere quale sia questa funzione di Supremo Tribunale.

Non pare lontano dal vero ricollegare la novità introdotta dall'art. 121 PB alla diatriba instauratasi sulla denominazione da dare alla Segnatura nell'*iter* di revisione della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae*. La specificazione dell'art. 121 PB può essere stata considerata necessaria qualora si fosse pensato ad una denominazione rinnovata per la Segnatura, quale, per esempio, *Supremum Iustitiae Dicastrium*<sup>44</sup>. In tale contesto può essere stata sentita l'opportunità di ricordare la natura giudiziaria del Dicastero. Non si può negare che al fondo, probabilmente, vi era la volontà di separare le funzioni giudiziarie della Segnatura Apostolica, rappresentate dalle competenze oggi raggruppate nell'art. 122 PB per la giurisdizione ordinaria e nell'art. 123 PB per la giurisdizione amministrativa, dalle funzioni di carattere amministrativo, rappresentate oggi nelle competenze di cui all'art. 124 PB. In tal modo l'intento nell'*iter* di revisione della *Regimini Ecclesiae universae* poteva essere quello di riconoscere nella Segnatura Apostolica un Supremo Tribunale, con compiti nell'ordinamento giudiziario canonico analoghi a quelli che in alcuni ordinamenti giuridici civili possiedono la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato, e un Dicastero, con compiti nell'ordinamento canonico analoghi a quelli che hanno le Congregazioni della Curia romana o che in alcuni ordinamenti civili possiede il Ministero di (Grazia e di) Giustizia.

La conservazione della precedente denominazione «Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae» nel testo definitivo di *Pastor bonus*, la conservazione della prescrizione dell'art. 121, probabilmente nata, come si è visto, in un contesto diverso (ove la denominazione della Segnatura Apostolica era diversa), e la distinzione delle competenze distribuita in tre articoli senza la denominazione di «sezioni» attribuite alle medesime competenze raggruppate, conducono ad interpretazioni significative della funzione di *Supremum Tribunal*.

Tre potrebbero essere le letture interpretative.

La prima attiene al fatto che l'essere *Supremum Tribunal* si stacca dalle tre competenze enumerate negli artt. 122-124 PB e costituisce un nucleo di competenze proprie, ancorché indefinite, e rapportate alla natura di tribunale supremo della Segnatura Apostolica<sup>45</sup>. Questa natura conferirebbe alla Segnatura un nucleo ulteriore di competenze rispetto a quelle codificate negli artt. 122-124 PB.

La seconda interpretazione potrebbe riferirsi alle competenze più propriamente giudiziarie che la Segnatura Apostolica svolge negli ambiti di cui agli artt. 122-123 PB, che si configurerebbero come le competenze di un tribunale supremo. In questa lettura l'art. 121 PB non riconoscerebbe o conferirebbe alcuna potestà ulteriore, ma si

<sup>44</sup> Cf Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 401.

<sup>45</sup> «[L]a lettura dell'art. 121 *Pastor Bonus* sembra deporre esplicitamente per una sua funzione specifica, ulteriore cioè rispetto a quelle codificate articolatamente negli articoli seguenti» (M.FR. POMPEDDA, *La retta amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Milano 2003, 355).

limiterebbe a denominare riassuntivamente le competenze di cui agli artt. 122-123 PB, in contrapposizione alle competenze non giudiziarie, ma amministrative, previste all'art. 124 PB. È questa l'interpretazione più comune: «[a]fferma chiaramente che la Segnatura Apostolica non è soltanto Tribunale (di giurisdizione ordinaria e di quella contenzioso-amministrativa) ma svolge anche altra funzione, quella (tipicamente amministrativa) di provvedere alla retta amministrazione della giustizia. Questo è il primo testo legislativo che asserisce che la Segnatura è in parte tribunale e in parte non lo è»<sup>46</sup>. Alcuni Autori manifestano però un certo disagio nella riduzione della superiorità gerarchica della Segnatura Apostolica alle mere competenze giurisdizionali elencate nell'art. 122 quanto alla giurisdizione ordinaria<sup>47</sup>.

La terza interpretazione potrebbe riferirsi alle modalità proprie con le quali la Segnatura Apostolica deve affrontare ed esercitare le competenze di cui agli artt. 122-124 PB, ossia nella formalità di supremo tribunale. In tal modo l'art. 121 PB non introdurrebbe una divisione tra le competenze di cui agli artt. 122-123 PB rispetto a quelle dell'art. 124 PB, bensì considererebbe due funzioni della Segnatura Apostolica, quella di supremo tribunale, con cui esercita le competenze di cui agli artt. 122-124 PB, e quella di provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa, con cui esercita parimenti le competenze di cui agli artt. 122-124 PB.

### Il chirografo *Attentis expositis*

Un posto peculiare nella riflessione sulla collocazione nella gerarchia delle fonti della *Lex propria* regolatrice della Segnatura Apostolica deve essere riconosciuto al chirografo di Benedetto XV *Attentis expositis*, del 28 giugno 1915<sup>48</sup>. Con esso il Pontefice rispondeva alla richiesta rivoltagli dal Cardinale Michele Lega, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 403-404.

<sup>47</sup> «En el orden estrictamente organizativo, sólo a la Signatura pertenecen las funciones de tribunal supremo [...] Ello comporta una cierta superioridad jerárquica de la Signatura respecto a la Rota Romana. No obstante, es un poco chocante que el can. 1445, § 1 [...] contemple casi exclusivamente competencias contra las decisiones rotales, que en los tribunales locales se resuelven diversamente y con mayor facilidad. Las competencias de "casación", que son lógicas, establecidas de ese modo terminan por parecer banales» (M.J. ARROBA CONDE, *Nuevas Normas del Tribunal Apostólico de la Rota Romana*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (XII)*, Salamanca 1996, 366 e nota 100).

<sup>48</sup> AAS 7 (1915) 325. Per alcuni commenti contemporanei cf *Annotazioni*, in *Il monitore ecclesiastico* 27 (1915) 342-344; in *Le canoniste contemporain* 38 (1915) 419-422; G. FAMELI, *Sulla competenza del Supremo Tribunale della Segnatura*, in *Il monitore ecclesiastico* 28 (1916) 308-319; 351-364. Tra le ragioni che resero probabilmente necessario questo intervento straordinario è da annoverare una certa approssimazione nella definizione della presenza e della competenza della Segnatura Apostolica nella costituzione apostolica *Sapienti consilio*, dovuta forse anche al fatto che la Segnatura Apostolica apparve nell'organigramma della Curia Romana rinnovata solo nell'ultimo schema preparatorio della costituzione (cf G. FERRETTO, *La riforma del B. Pio X*, in *Apollinaris* 25 [1952] 56; 74) e si può, di conseguenza, presumere che la sua delineazione fu un po' affrettata.

<sup>49</sup> AAS 7 (1915) 320-324.



Il Cardinale Lega nella richiesta prende l'avvio dall'esperienza dei primi anni dalla *Signatura restituta*: frutti copiosi erano stati prodotti, ma la Segnatura «*ampliores limites in suo exercitio expostulare ad suam competentiam potissimum quod attinet*». L'estensione della competenza della Segnatura, che si era rivelata necessaria, si sarebbe potuta ottenere, nella scia della costituzione *Sapienti consilio*, con un po' di pazienza per via giurisprudenziale («*vel tractu temporis, ope iurisprudentiae*») oppure subito e con maggiore certezza per via di concessione da parte del Sommo Pontefice, come per mezzo di interpretazione autentica («*vel illico et certius, iussu Sanctitatis Vestrae, veluti per aut[h]enticam interpretationem*»).

Riprova – secondo la richiesta del Card. Lega – la bontà della richiesta la *Lex propria* legata alla costituzione *Sapienti consilio*. Essa assegnava alcune competenze determinate all'art. 37, ma non le qualificava quali competenze tassative, ma quali competenze proprie e precipue. *Proprie* significa che provengono dalla natura della Segnatura e sono come espressione delle sue proprietà costitutive. *Precipue* sono dette, però, così che «*non prohiberentur quominus hisce capitibus competentiae alia accederent seu adiicerentur vel ex connexione negotiorum, vel ex amplificatione sui muneris quam ipsamet eiusdem muneris exsecutio, necessitate quadam, secumferret*».

Il Cardinale Prefetto adduce, al riguardo, un esempio recente, che ha fatto dubitare la Segnatura della sua competenza. Si trattava della richiesta di *restitutio in integrum* avverso una doppia conforme rotale *in re matrimoniali*. La soluzione adottata nel caso dalla Segnatura si dovette pertanto sottomettere nel caso alla conferma del Sommo Pontefice<sup>50</sup>. Per evitare in futuro incertezze è opportuno che si prescriva esplicitamente («*praescriptis verbis decernere*») che la Segnatura può decidere questo tipo di cause.

Un secondo esempio viene addotto, stavolta sganciato da un caso concreto. Si tratta dell'opportunità di dichiarare che la querela di nullità avverso una sentenza rotale, di cui è competente la Segnatura, non riguarda solo la querela destinata alla dichiarazione di nullità della sentenza, ma anche la domanda di rescissione della sentenza rotale in cui si verifichi una perversione del diritto o dei fatti.

Un terzo esempio attiene alla *restitutio in integrum* avverso le sentenze rotali. In questo ambito era già intervenuta una interpretazione più larga e benigna apportata dalle *Regulae servandae* del 1912 elaborate dalla Segnatura e approvate da Pio X. L'estensione della *restitutio in integrum* alla sua fattispecie revocatoria è da confermare e da applicare.

Ma vi è un campo ancora più urgente: si tratta del ministero della Segnatura in ordine alle commissioni delle cause alla Rota Romana, di cui all'art. 14, § 1 della *Lex propria*. Si tratta qui di un affare grave, che non può essere assolto senza che le parti siano ascoltate e che preceda una matura deliberazione, come in Segnatura si è sempre fatto, prima di sottoporre le commissioni al Sommo Pontefice o di emanare i relativi rescritti.

<sup>50</sup> Cf, recentemente, al riguardo un contributo di FR. DANEELS, in *FS Stankiewicz*, di prossima pubblicazione.

Restituire queste facoltà alla Segnatura equivale a attribuirle ciò che le compete per natura («nativa constitutione»), ciò che la costituzione *Sapientis consilio* non le ha tolto neppure quando ha stabilito che alla Segnatura sarebbe stato attribuito solamente un nuovo ordinamento.

In tal modo la Segnatura «ad ampliorem dignitatem consurgit, ob arctiorem nexum quo cum Romano Pontifice coniungitur, cuius nomine et vice examinat» se convenga accondiscendere alle richieste di chi chiede al Sommo Pontefice «ut Ipse dignetur aliquid circa iustitiae administrationem rescribere» oppure che affidi alla Rota o ad una Congregazione o allo stesso Tribunale della Segnatura la trattazione e la definizione di una determinata questione. Anticamente questi affari si trattavano soprattutto nella *Signatura Iustitiae*, ma alcuni anche nella *Signaturae Gratiae*. Questi libelli «eiusmodi quaestiones continentis» erano diretti al Papa e il suo *Auditor* le rimetteva alla Segnatura: per questo avvenne che l'*Auditor Papae* fosse come il Segretario della Segnatura, colui che di fatto la dirige.

La presenza, poi, dei collegi tradizionali di Votanti e Referendari non è vietata dalla costituzione *Sapientis consilio*; ma, senza stare a discutere se la menzionata costituzione li ha voluti sopprimere, è sommamente utile che siano restituiti e di nuovo utilizzati secondo lo stile antico della Segnatura «quatenus hic novae ordinationi aptari possit».

La procedura di trattazione delle cause sarà poi determinata nelle *Regulae servandae*.

Fin qui la richiesta appassionata ed impegnativa del Cardinale Prefetto che affida al Pontefice «ut decernere statuat quod in Domino magis expedire iudicaverit».

A nessuno sfugge la posta in gioco che il Cardinale Lega sottopone al Pontefice: che la Segnatura – sia detto in parole semplici – sia arbitra della (delimitazione della) sua competenza sulla base della sua natura e della sua collocazione costituzionale.

E la risposta del Pontefice equivale ad un «iuxta preces». Il Pontefice, infatti, decide: «Attentis expositis libenter annuimus et concedimus ut Nostri Supremi Tribunalis Apostolicae augeatur seu certius definiatur competentia» sia nelle cause di nullità matrimoniale sia in riferimento alle querele di nullità e alle domande di *restitutio in integrum* «iuxta exposita»; ciò vale anche per le richieste rivolte al Pontefice circa «quaestiones seu causas in Relatione expositas» o altre simili che parrà al Pontefice: in essi la questione sarà «An et quomodo expediat precibus annuere». Vengono concessi i due collegi richiesti e l'*Auditor Papae* torna ad essere il Segretario della Segnatura.

«Et haec decernimus et firma et rata esse volumus, contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus».

Un canonista diligente come Goyeneche<sup>51</sup> poteva quindi riassumere la competenza della Segnatura all'indomani della promulgazione del Codice del 1917, spiegando che alla Segnatura provenivano:

<sup>51</sup> Cf S. GOYENECHÉ, *De SS. Congregationum, tribunalium et Officiorum constitutione etc.*, in *Apolinaris* 25 (1952) 133-137.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>53</sup> *Ibid.*

- dalla costituzione *Sapienti consilio* quattro competenze: «videndi de exceptione contra Rotaes, de violatione secreti et damnis ab his illatis [...], de querela nullitatis et de restitutione in integrum contra sententias rotales (c. 1603, §§ 1, 2, 3, 4)»<sup>52</sup>;
- dal chirografo *Attentis expositis* due competenze: «concedendi novum examen adversus sententias rotales in causis matrimonialibus quas Rota denuo videre recusat et examinandi libellos ad Papam oblatos ad postulandam commissionem alicuius causae S. R. Rotae (c. 1603, § 1, 5°; § 2)»<sup>53</sup>;
- dal Codice stesso una competenza «solvendi competentiae conflictus tribunalium inferiorum ad normam can. 1612, § 2 (c. 1603, §1, 6°)»<sup>54</sup>.

Secondo il citato canonista le competenze della Segnatura dopo la restituzione (1908) sarebbero aumentate e innovate, ma nel contempo sarebbero state fissate nel *Codex Iuris Canonici* che, riordinando *ex integro* tutta la materia della competenza della Segnatura Apostolica, avrebbe tolto di mezzo tutte le prescrizioni non recepite<sup>55</sup>.

Non è facile provare che il *Codex Iuris Canonici* abbia avuto nel 1917 la forza di azzerare tutte le prescrizioni circa la competenza della Segnatura Apostolica precedenti al medesimo Codice e non recepite in esso.

Si potrebbe al riguardo rilevare che i prescritti codiciali sul grado di incidenza abrogativa del Codice non sono perspicui in relazione a leggi e regole promulgate per Dicasteri della Curia Romana; che la *Lex propria* e le *Regulae servandae* continuano a vigere anche dopo l'entrata in vigore del Codice del 1917; che il chirografo di Benedetto XV non può essere qualificato semplicemente come una *lex particularis* che il Codice susseguente abroga; che lo stesso chirografo fu inglobato e elaborato sotto forma di *Regulae* nell'*Appendix* alle *Regulae servandae*, che fu approvata il 3 novembre 1915, ancorché *ad experimentum*, ma pur senza limiti di tempo, dallo stesso Sommo Pontefice Benedetto XV.

Quanto, però, preme qui osservare è la natura costituzionale del chirografo: con esso il Pontefice riconosce che la natura della Segnatura Apostolica richiede di mantenere aperta la definizione delle proprie competenze, ritenendo non mai definitivamente conclusa la enumerazione delle singole competenze del Supremo Tribunale. E questo non pare avere valore contingente: è il riconoscimento che viene dato ad una peculiarità del Supremo Tribunale.

Delle due l'una: o si rinuncia a vedere le conseguenze della radicale e strutturale inimpugnabilità delle decisioni del Supremo Tribunale o si riconosce la insopprimibile facoltà del Supremo Tribunale di determinare o definire, entro la sua prescrittiva natura costituzionale e entro la legislativa enumerazione esemplificativa delle fattispecie, la propria competenza.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Cf *ibid.*, 136.

## Un'esemplificazione

Tra i prescritti vigenti che meglio di tutti evidenziano questa peculiarità del Supremo Tribunale è indubbio che si colloca la competenza a «videre de petitionibus Sedis Apostolicae porrectis ad [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam» (art. 124, n. 2 PB; artt. 35, n. 2; 115, § 1 LP).

Di fronte a questa facoltà vacillano non pochi luoghi comuni in relazione alla competenza della Segnatura Apostolica.

Si pensi alla distinzione tra giurisdizione e amministrazione, che vorrebbe vedere la Segnatura quale Tribunale solo nella competenza sulle cause giudiziali ordinarie e contenzioso-amministrative, mentre sarebbe Congregazione o Dicastero con competenza esecutiva nell'area della vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. Ma è proprio così certo che quando, per esempio, si dispensa dalla doppia conforme e si valutano a questo fine gli atti e la decisione di primo grado si sta compiendo una (semplice) attività esecutiva, seppur in ambito giudiziale<sup>56</sup>?

L'inimpugnabilità (intraordinamentale) delle decisioni della Segnatura comporta, poi, il necessario deferimento delle medesime, *si et quatenus*, al Sommo Pontefice nella modalità dell'*esposto*, che informerà appunto il Sommo Pontefice della decisione presa dalla Segnatura, consentendogli di intervenire nelle forme che ritiene più opportune: nel caso singolo, disponendo nella fattispecie, oppure in genere, disponendo nelle forme della direttiva o delle vie di fatto. Questo non significa altro che esiste un rapporto fiduciario peculiare, non ripetibile in altri Dicasteri, tra il Sommo Pontefice e il Prefetto della Segnatura Apostolica<sup>57</sup>, che, a sua volta, è chiamato ad interpretare, in forma anche in questo caso peculiarissima, la *mens* del Sommo Pontefice.

## Conclusione

Il percorso compiuto è stato motivato o occasionato dalla denominazione di «supremo» conservata per il Tribunale della Segnatura Apostolica. Ben altro studio attende coloro che vorranno considerare la natura della Segnatura Apostolica nell'evoluzione della sua competenza. Nondimeno alcune conclusioni possono essere tratte, nel

<sup>56</sup> Cf, ad esempio, le interessanti considerazioni al riguardo di G. FAMELI, *Sulla competenza*, cit.

<sup>57</sup> È proprio questa motivazione di carattere giuridico-sostanziale quella che probabilmente ha sorretto la determinazione che il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia Cardinale (cf art. 1, § 1; cf pure art. 24, § 2). Per la medesima ragione, probabilmente, si è inteso privilegiare in forma peculiare la partecipazione di Cardinali nel Collegio dei Giudici della Segnatura Apostolica: cf artt. 1, § 1: «Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae constat coetu Patrum Cardinalium et Episcoporum [...]»; 23, § 2: «§ 2. Si Praefectus a causa abstinet, eius munera in causa exercenda sunt a Secretario usque ad Iudicium Sessionem, cui vero praeest Cardinalis Iudex ordinis et promotionis prior».

Conferma indiretta della rilevanza del Cardinalato per il Prefetto della Segnatura Apostolica si ha nella *Relazione* della COMMISSIONE PARITETICA ITALIA – STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, 8 febbraio 2008, in *Communicationes* 41 (2009) 63-67.

caso, anche dall'aggettivazione «supremo», che, seppure continua ad essere usata nell'ambito degli organi di giustizia anche negli ordinamenti giudiziari civili<sup>58</sup>, non gode però sempre di buona fama<sup>59</sup>.

Un po' più chiaro il significato che assume nell'ambito giudiziario, anzi giuridico, canonico:

«Tutto ciò non può che significare che la funzione originaria della Segnatura Apostolica è quella di 'chiudere il sistema', se ci si permette questa espressione. Ogni ordinamento richiede un vertice. Questa esigenza però non è semplicemente 'di sistema'. Si può vedere in essa la necessità che la risposta all'esigenza della giustizia, cui l'ordinamento è deputato a rispondere, ne richiami e ne postuli una verifica, non solo in riferimento alle prescrizioni positive stabilite nell'ordinamento, ma soprattutto in riferimento alle ragioni superiori di giustizia, che devono essere sempre a favore della costruzione e mai della distruzione della società (*salus reipublicae suprema lex esto*), o per esprimersi in linguaggio canonico, devono essere sempre a favore della *salus animarum* "quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet" (canone 1752)»<sup>60</sup>.

Ecco forse una delle rarissime citazioni a proposito del troppo noto aforisma «*salus animarum suprema lex*».

<sup>58</sup> L'*Ordinatio ad exsequendas Litteras apostolicas motu proprio datas* Iusti Iudicis, 23 luglio 1990, prevede tra i requisiti per l'Avvocato della Santa Sede che «per decem annos apud suprema civilia tribunalia patrocinium exercuerit aut magistratum gesserit» (art. 7, lett. b, in AAS 82 [1990] 1631).

<sup>59</sup> Commentando l'apposizione della scritta "Corte di Cassazione" sul frontone dell'edificio conosciuto a Roma come "Palazzaccio" e rimasto innominato da un secolo, il Relatore giustificava la omissione dall'intestazione della parola "suprema" «anche perché la funzione dello *jus dicere* si esplica all'interno di un "circuito di Corti supreme", in Italia e in Europa. In Italia, ciascuna Corte suprema del "circuito" è responsabile, nel suo ambito, del servizio Giustizia, a partire dalla Corte Costituzionale; a ciò si aggiunga il necessario dialogo con la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la Corte Europea dei diritti dell'uomo e con le Corti di Cassazione degli altri Paesi europei» (V. CARBONE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008*, Roma, 30 gennaio 2009, pp. 3-4).

<sup>60</sup> M.FR. POMPEDDA, *La retta amministrazione della giustizia nella Chiesa*, cit., 355-356.

